



**Imposta federale diretta
Imposta preventiva
Tasse di bollo**

Berna, 23 dicembre 2013

Circolare No 39

Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti

1. Introduzione

Sono esclusivamente considerate come opzioni destinate agli azionisti, secondo la presente circolare, le opzioni call o put che una società anonima (di seguito SA o società emittente) consegna ai propri azionisti, gratuitamente o ad un prezzo inferiore al loro valore venale. Per ciò che riguarda le opzioni call o put sulle proprie azioni, occorre distinguere se queste sono emesse a seguito o meno di un aumento o di una diminuzione del capitale azionario. Se il valore di base delle opzioni destinate agli azionisti non è quotato in borsa, la fattispecie così come il calcolo del valore venale delle opzioni destinate agli azionisti, devono essere sottoposti per approvazione all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione Controllo Esterno.

Le presenti regole si applicano all'emissione di opzioni di una società agli azionisti in virtù della loro qualità di azionisti. Nel caso in cui le opzioni vengano assegnate a collaboratori della società o a una delle altre società del gruppo, non sulla base del rapporto di partecipazione, ma in virtù di un rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni sulle opzioni dei collaboratori (vedi Circolare n. 37 dell'AFC del 22.07.2013 concernente l'imposizione delle partecipazioni di collaboratore).

Le regole della presente circolare si applicano per analogia anche alle altre società di capitali e ai loro detentori.

2. Qualifica fiscale

2.1. Principi

Imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo

Si può sempre dare un valore venale alle opzioni call e put se esse sono stimabili al momento della loro attribuzione. Se una società emittente consegna tali opzioni ai propri azionisti gratuitamente o ad un prezzo inferiore al loro valore venale, essa fornisce di principio una prestazione valutabile in denaro costituita dalla differenza tra il valore venale dell'opzione al momento dell'attribuzione ed il suo prezzo d'emissione. Questa prestazione viene realizzata nel momento dell'attribuzione e deve essere imposta quale provento della sostanza presso il beneficiario della prestazione (persona fisica) domiciliato in Svizzera. Fermo restando che le condizioni siano adempiute, l'imposizione parziale verrà effettuata secondo l'articolo 18b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) oppure l'articolo 20 capoverso 1^{bis} LIFD.

L'ammontare della prestazione valutabile in denaro aumenta simultaneamente l'utile imponibile della società emittente, fatta salva la costituzione di accantonamenti giustificati dall'uso commerciale secondo l'articolo 58 capoverso 1 lettera a LIFD, nonché articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) in combinazione con l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza di esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (Ordinanza sull'imposta preventiva; OIPrev). Costituiscono un'eccezione a questo principio le opzioni call destinate agli azionisti che rispecchiano il diritto d'opzione dell'azionista giusta l'articolo 652b della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni [CO]), così come le opzioni put destinate agli azionisti in relazione a una riduzione del capitale azionario (vedi cifre 2.2.1. e 2.2.3. qui di seguito).

I costi sostenuti da la società emittente in relazione all'emissione, all'esercizio o alla scadenza delle opzioni rappresentano per questa degli oneri giustificati dall'uso commerciale (art. 59 cpv. 1 LIFD).

Se il beneficiario domiciliato in Svizzera detiene le opzioni nella sua sostanza commerciale, le correzioni di valore corrispondenti, effettuate sia durante la durata che al momento della scadenza delle opzioni, rappresentano degli oneri giustificati dall'uso commerciale (vedi art. 29 e 59 LIFD). Se le opzioni fanno parte della sostanza commerciale al momento dell'esercizio, il prezzo di costo dei rispettivi nuovi diritti di partecipazione è costituito dall'eventuale prezzo dell'opzione, dalla prestazione valutabile in denaro derivante dall'attribuzione delle opzioni e dal prezzo d'esercizio.

Quando il prezzo di emissione di un'opzione destinata agli azionisti è superiore al valore venale, la differenza tra il prezzo di emissione e il valore venale rappresenta per la società emittente svizzera un versamento suppletivo, il quale, secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera a della Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB), è soggetto alla tassa di bollo d'emissione.

Questo trattamento fiscale è applicabile sotto riserva delle regole divergenti descritte nella seguente cifra 2.2.

2. 2. Casi d'applicazione

2.2.1. Emissione di opzioni call destinate agli azionisti con aumento del capitale azionario

2.2.1.1. Fattispecie

La SA emette delle opzioni call in vista di un aumento di capitale o sulla base di una decisione dell'assemblea generale di aumentare il capitale azionario. Queste opzioni call sono consegnate agli azionisti, proporzionalmente al loro rispettivo diritto d'opzione (vedi art. 652b CO), gratuitamente o ad un prezzo inferiore al loro valore venale.

2.2.1.2. Conseguenze fiscali

L'emissione d'opzioni call destinate agli azionisti non implica alcuna conseguenza in materia d'imposta federale diretta e d'imposta preventiva nella misura in cui le condizioni seguenti sono cumulativamente soddisfatte:

- a) l'emissione d'opzioni call destinate agli azionisti avviene nel quadro di un aumento di capitale da effettuare. Le opzioni call destinate agli azionisti incorporano il diritto d'opzione degli azionisti previsto dall'art. 652b CO; esse conferiscono all'azionista il diritto di sottoscrivere, proporzionalmente alla sua attuale partecipazione, delle azioni della società ad un prezzo determinato durante un periodo determinato, generalmente più lungo della durata di un diritto d'opzione classico;
- b) le opzioni call destinate agli azionisti non possono essere vendute alla SA (comprese le società madri, figlie, ecc.) ad un prezzo fisso; le opzioni non danno alcun diritto ad un rimborso in contanti. Un diritto al rimborso in contanti incluso nell'opzione non porta ad alcuna conseguenza fiscale per le persone domiciliate in Svizzera che detengono le opzioni nella loro sostanza privata, sia al momento dell'attribuzione che a quello dell'esercizio, se il diritto al rimborso in contanti viene estinto tramite il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi ai sensi dell'art. 5 cpv. 1^{bis} LIP.

Se tutte le condizioni sopra esposte sono soddisfatte, l'attribuzione di tali opzioni non è altro che un diritto d'opzione già appartenente agli azionisti secondo il diritto commerciale (vedi art. 652b CO). Una tale attribuzione non ha pertanto conseguenze fiscali per le persone domiciliate in Svizzera, né per la sostanza privata, né per la sostanza commerciale. Se, tuttavia, una delle precitate condizioni non fosse soddisfatta, si avrebbero le stesse conseguenze fiscali descritte alla cifra 2.1.

Se il prezzo d'esercizio per l'acquisto delle azioni si situa in maniera significativa (33 1/3 % o più) al di sotto del valore venale attuale, bisognerà esaminare se si tratta di un'elusione d'imposta.

Nella misura in cui le nuove azioni provengono dalle riserve generali (altre riserve) della società emittente, esiste proporzionalmente una distribuzione di capitale sottoposta all'imposta preventiva (art. 4 cpv. 1 lett. b LIP). Questa rappresenta un reddito imponibile della sostanza per l'azionista domiciliato in Svizzera che detiene le partecipazioni nella sua sostanza privata (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). Se le azioni sono liberate tramite riserve provenienti da apporti in capitale, questa distribuzione non soggiace all'imposta preventiva (cfr. art. 5 cpv. 1^{bis} LIP). Non vi è quindi un reddito imponibile della sostanza per l'azionista domiciliato in Svizzera che detiene le partecipazioni nella sua sostanza privata (cfr. art. 20 cpv. 3 LIFD). Ove i valori sul reddito e sull'utile restino invariati, per gli azionisti che detengono le partecipazioni nella loro

sostanza commerciale, l'esercizio di queste opzioni non ha conseguenze fiscali per l'imposta sul reddito e sull'utile.

Le opzioni call destinate agli azionisti su delle azioni detenute in stock, che sono state liberate al loro valore nominale, includono il diritto preferenziale d'opzione dell'azionista giusta l'art. 652b CO, che gli è stato precedentemente ritirato, e perciò non implica nessuna conseguenza per l'imposta sul reddito e per l'imposta preventiva, nella misura in cui le condizioni delle lettere a) e b) precitate sono soddisfatte. Per azioni detenute in stock si intendono esclusivamente delle azioni che non sono mai state attribuite in precedenza. La tassa di bollo d'emissione è dovuta da una parte al momento della creazione di azioni detenute in stock sul valore nominale corrispondente e dall'altra parte su un eventuale plusvalore (aggio) dovuto all'esercizio dei diritti d'opzione di queste azioni al momento della messa in circolazione (art. 5 cpv. 1 lett. a LTB).

Le opzioni call che sono emesse in vista di un aumento di capitale, ma che sono sostituite al momento dell'esercizio non da nuove azioni (aumento di capitale / azioni detenute in stock) provenienti dal mercato primario, bensì da azioni del mercato secondario, devono essere valutate conformemente al precedente punto 2.1.

2.2.2. *Emissione di opzioni call destinate agli azionisti senza aumento del capitale azionario*

2.2.2.1. *Fattispecie*

La SA emette opzioni call in favore degli azionisti, senza che questa emissione risulti da una deliberazione dell'assemblea generale sull'aumento del capitale azionario e senza che un tale aumento sia stato prospettato..

2.2.2.2. *Conseguenze fiscali*

La differenza tra il prezzo di mercato in vigore ed il prezzo di emissione delle opzioni rappresenta una prestazione valutabile in denaro della società emittente in favore dei propri azionisti (vedi cifra 2.1. sopra).

L'esercizio di tali opzioni non comporta alcuna conseguenza né nell'ambito dell'imposta preventiva né nell'ambito dell'imposta sul reddito e sull'utile.

2.2.3. *Emissione di opzioni put destinate agli azionisti con riduzione del capitale azionario*

2.2.3.1. *Fattispecie*

La SA emette opzioni put in vista di una riduzione del capitale oppure sulla base di una deliberazione sulla riduzione del capitale azionario. Tali opzioni put sono cedute agli azionisti gratuitamente o ad un prezzo inferiore al valore venale. Le modalità di esercizio sono definite in modo tale che l'emissione delle opzioni put rappresenti una misura di mantenimento della quota di partecipazione di tutti gli azionisti precedenti.

2.2.3.2. *Conseguenze fiscali*

L'emissione gratuita o sotto prezzo di opzioni put agli azionisti in vista di una successiva riduzione del capitale azionario non provoca alcuna conseguenza né per l'imposta preventiva né per l'imposta federale diretta se le seguenti condizioni sono cumulativamente realizzate:

- a) l'emissione di opzioni put è effettuata in vista della successiva riduzione del capitale azionario e quindi le due operazioni si trovano in una stretta connessione temporale, vale a dire che la riduzione del capitale azionario avviene in occasione della successiva assemblea generale ordinaria, ma al più tardi entro un anno dall'emissione delle opzioni put
- b) l'emissione di opzioni put va esclusivamente a profitto degli azionisti della società emittente
- c) le opzioni put non possono essere vendute alla SA (incluse le società madri, figlie, ecc.) ad un prezzo garantito; inoltre le opzioni non danno alcun diritto ad un rimborso in contanti. Un diritto al rimborso in contanti incluso nell'opzione non comporta alcuna conseguenza fiscale, sia al momento dell'attribuzione, sia a quello dell'esercizio, per le persone domiciliate in Svizzera che detengono le opzioni nella loro sostanza privata, se il diritto all'indennità in contanti viene estinto tramite il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi ai sensi dell'art. 5 cpv. 1^{bis} LIP.

Allorquando tutte queste condizioni sono realizzate, l'operazione di riacquisto prevista va classificata quale misura per il mantenimento dell'uguaglianza di trattamento tra gli azionisti, poiché essa è prioritariamente destinata a garantire ai proprietari della partecipazione un'indennità per la perdita di sostanza imminente e per l'annacquamento delle riserve legato alla riduzione del capitale (vedi anche decisione del Tribunale federale del 4 maggio 1999 pubblicata in *Archiv für Schweizerisches Abgaberecht*, vol. 68, pag. 739 e segg.).

Nel caso in cui una delle precedenti condizioni non è realizzata, la differenza tra il prezzo di mercato in vigore ed il prezzo di emissione dell'opzione put rappresenta, al momento dell'attribuzione delle opzioni, una prestazione valutabile in denaro della SA ai suoi azionisti e si verificano quindi le conseguenze fiscali indicate nella cifra 2.1..

Se il prezzo d'esercizio per l'acquisto delle azioni si situa in maniera significativa (33 1/3 % o più) al di sopra del valore venale attuale, bisognerà esaminare se si tratta di un'elusione d'imposta.

Se le opzioni put sono esercitate, la differenza tra il prezzo d'esercizio e il valore nominale versato soggiace all'imposta preventiva a titolo di liquidazione parziale (art. 4a LIP). La differenza tra il prezzo di riacquisto ed il valore nominale versato sottostà, per l'azionista domiciliato in Svizzera che detiene le azioni nella sua sostanza privata, all'imposizione sul reddito (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). Nella sostanza commerciale invece, la differenza tra il prezzo di riacquisto ed il valore contabile determinante ai fini fiscali costituisce parte dell'utile imponibile (art. 18 cpv. 1 e 2 ed art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD). Se l'azionista soddisfa le rispettive condizioni, egli può far valere la riduzione per partecipazioni ai sensi degli articoli 69 e segg. LIFD. L'imposta preventiva non è dovuta se l'assemblea generale ha deciso di addossare alle riserve da apporti di capitale il provento della liquidazione parziale derivante dal riacquisto di proprie azioni allo scopo di ridurre il capitale. Di conseguenza non c'è neppure un reddito da sostanza imponibile a favore dell'azionista svizzero che detiene le partecipazioni nella sostanza privata (vedi art. 20 cpv. 3 LIFD).

Se le opzioni put sono emesse in vista di una riduzione del capitale azionario, ma in seguito le azioni riacquistate non sono utilizzate per una riduzione del capitale, le opzioni put vanno esaminati secondo la cifra 2.1.

2.2.4. Emissione di opzioni put destinate agli azionisti senza riduzione del capitale azionario

2.2.4.1. Fattispecie

La SA emette opzioni put ai propri azionisti, senza che questa emissione risulti da una deliberazione sulla riduzione del capitale azionario e senza che una tale riduzione sia prevista.

2.2.4.2. Conseguenze fiscali

Se la SA emittente non ha intenzione di procedere ad una riduzione del capitale azionario, l'emissione gratuita o sotto prezzo di opzioni put agli azionisti conduce alle stesse conseguenze fiscali indicate alla cifra 2.1.

Se l'emissione di opzioni put conduce altresì al riacquisto di propri diritti di partecipazione mediante la società emittente, vanno osservate le regole fiscali in relazione con l'acquisto di proprie azioni (per l'imposta federale diretta e l'imposta preventiva vedi la Circolare n. 5 dell'AFC del 19.08.1999). La differenza tra il prezzo d'esercizio più alto e il valore venale più basso costituisce per la società acquirente un onere giustificato dall'uso commerciale – e quindi non una prestazione valutabile in denaro – visto che questo riacquisto a un prezzo più alto non è fondato sul diritto di partecipazione, ma sull'obbligo proveniente dal contratto d'opzione. Degli eventuali accantonamenti devono essere sciolti tramite il conto economico. Nel quadro di una liquidazione parziale (per esempio a seguito dello scadere del termine di 6 anni secondo l'art. 4a cpv. 2 LIP), la differenza tra il valore venale delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione put e il valore nominale soggiace all'imposta preventiva nonché all'imposta sul reddito o sull'utile presso gli azionisti domiciliati in Svizzera, se al momento del riacquisto delle azioni proprie la riserva per azioni proprie non è stata costituita a carico delle riserve di apporti in capitale (cfr. art. 4a cpv. 2 LIP; art. 20 cpv. Fermo restando che le condizioni siano adempiute, l'imposizione parziale verrà effettuata conformemente all'articolo 18b LIFD oppure all'articolo 20 capoverso 1^{bis} LIFD.

3. Traslazione dell'imposta preventiva

La traslazione dell'imposta preventiva sulle opzioni call e put è da intraprendere come negli altri casi di rinuncia di una società ad un prezzo di vendita conforme al mercato a favore dei propri azionisti. In caso di riduzione del capitale azionario in seguito all'esercizio di opzioni put, l'imposta preventiva deve essere dedotta dal prezzo di riacquisto. Se, al momento dell'attribuzione delle opzioni call e put imponibili, l'imposta preventiva non viene tralata al beneficiario della prestazione, quest'ultima va calcolata secondo il metodo "lordo per netto".

4. Rimborso dell'imposta preventiva

Quale condizione preliminare per il rimborso dell'imposta preventiva è determinante il diritto illimitato di godimento sulle azioni facenti parte del capitale da ridurre (art. 21 cpv. 1 lett. a LIP). L'AFC si riserva di esaminare il diritto al rimborso anche sotto l'aspetto di una eventuale elusione d'imposta ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LIP.

In modo particolare, vi è elusione d'imposta allorquando l'avente diritto al rimborso acquista volutamente diritti di partecipazione da persone fisiche domiciliate in Svizzera o da persone (fisiche oppure giuridiche) domiciliate all'estero per poi rivenderli ad una società che sta procedendo ad una riduzione del capitale.

Se i diritti di partecipazione sono acquistati allo scopo di un autentico arbitraggio e mediante la garanzia dell'anonimato della borsa, non vi è, di principio, elusione d'imposta.

5. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore mediante la sua pubblicazione e ha validità per le opzioni destinate agli azionisti attribuite a partire da tale data. Essa sostituisce il Promemoria dell'AFC concernente le opzioni destinate agli azionisti o opzioni gratuite del 16 gennaio 1996.